



LEGGE 2 febbraio 1994 n.10 (pubblicata il 9 febbraio 1994)

**Contributo e il patrocinio per l'iscrizione e la frequenza alle Scuole di Specialità Mediche
delle Università dei Paesi della C.E.E**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 febbraio 1994.

Art.1

(Finalità)

Al fine di incrementare ai piu' alti livelli le competenze del personale sanitario medico e di poter disporre delle professionalità specialistiche utili al proprio sistema di sicurezza sociale, la Repubblica di San Marino promuove la frequenza alle Scuole di Specialità Mediche delle Università dei Paesi della C.E.E., ne patrocina l'iscrizione e contribuisce a sostenerne gli oneri secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art.2

(Individuazione delle Scuole di Specialità soggette al patrocinio)

Entro il primo semestre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale approva, su proposta del Consiglio di Sanità, l'elenco delle Scuole di Specialità di interesse dell'Istituto Sicurezza Sociale per le quali verrà concesso il patrocinio ed il contributo economico previsto dal successivo art.6.

La proposta del Consiglio di Sanità è formulata tenuto conto degli orientamenti e delle opportunità espresse dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico, dal Dirigente della Medicina di Base, dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, dal Dirigente della Medicina Legale e Fiscale e dal Dirigente del Servizio Neuropsichiatrico.

Il Direttore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale provvede a dare adeguata e tempestiva informazione pubblica dell'elenco delle Scuole di Specialità deliberate.

Art.3

(Domande)

I medici che intendono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge debbono inoltrare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Alla richiesta dovranno essere allegati gli attestati di cui al successivo art. 4.

Art.4

(Requisiti)

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel territorio della Repubblica;
- b) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art.5

(Valutazioni ed accoglimento)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale delibera sull'accoglimento di ogni singola domanda, previa attestazione del superamento dell'esame di ammissione alla Scuola di Specialità prescelta.

Qualora le domande per ogni singola Scuola di Specialità fossero superiori al numero dei posti disponibili, queste saranno accolte secondo l'ordine di graduatoria risultante dall'esame di ammissione.

Art.6

(Contributo)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale corrisponderà ai medici che abbiano ottenuto l'accoglimento di cui al superiore art.5, che frequentino regolarmente la Scuola di Specialità superandone i relativi esami e che ottemperino alle disposizioni previste al successivo art.7, un contributo mensile pari a:

- a) per il primo e secondo anno di Scuola di Specialità, 40% del piede retributivo e contingenza previsti per la qualifica di Assistente Medico della Legge Organica;
- b) per gli anni successivi di Scuola di Specialità, 50% del piede retributivo e contingenza previsti per la qualifica di Assistente Medico della Legge Organica.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale integrare tale contributo nei casi di iscrizione e frequenza alle Scuole di Specialità delle Università che non siano italiane.

Art.7

(Obblighi di servizio)

I medici di cui al precedente art.6 sono tenuti a svolgere seicento ore annuali nei servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale secondo le disposizioni impartite dal dirigente del servizio ed il programma concordato con il medesimo.

E' data facoltà agli specializzandi, qualora gli impegni richiesti dalla Scuola di Specialità frequentata lo richiedano, di effettuare tale servizio anche in forma flessibile negli anni regolari di corso, fermo restando l'obbligo di effettuare il servizio per il monte ore complessivo.

Il contributo di cui al superiore art.6 sarà liquidato mensilmente e rapportato alle ore di servizio effettivamente svolte.

I medici che abbiano svolto due anni di frequenza in Specializzazione con il servizio di seicento ore annue di cui al I comma del presente articolo, maturato il requisito del tirocinio di cui alla Legge 24 luglio 1992 n.64.

Pertanto l'ultimo comma dell'art.9 della Legge 24 luglio 1992 n.64 è abrogato.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo non determina la costituzione di alcun rapporto di impiego ed è soggetto alle norme assicurative vigenti.

Art.8

(Conferimento di incarico o supplenza)

Soddisfatto l'impegno dello svolgimento del servizio annuo di cui al superiore art.7, lo specializzando può essere chiamato a ricoprire incarichi o supplenze alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale conformemente alle norme stabilite dalla Legge Organica per i dipendenti pubblici.

Art.9

(Convenzione di patrocinio)

Lo specializzando è tenuto ad ottemperare agli impegni contenuti nella convenzione di patrocinio che verrà sottoscritta fra l'Istituto Sicurezza Sociale e la Scuola di Specialità.

Art.10

(Dipendenti in organico)

I medici dipendenti dell'Istituto Sicurezza Sociale iscritti a Scuole di Specialità soggette a patrocinio hanno diritto di avvalersi dei permessi di studio e dei congedi previsti dalla Legge Organica, rimanendo esclusi dai contributi previsti al superiore art.6.

Art.11

(Norme finali)

Le percentuali di cui ai punti a) e b) del superiore art.6 possono essere variate con Decreto Reggenziale, su proposta del Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Art.12

(Entrata in vigore)

La presente legge abroga e sostituisce la Legge 4 marzo 1993 n.38 ed entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 febbraio 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari